AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto nn. 17/2009 Reg. Decr. – 43/07 R.G. M.P. emesso in data 08/05/2009 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Penale, parzialmente riformato con decreto nn. 10/2012 – 20/09 Mis. Prev. emesso il 30/11/2011 - 19/03/2012 dalla Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale, definitivo a far data dal 10/06/2013 *ex* sentenza n. 36567/2012 R.G. Cass. della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, con il quale è stata disposta, in danno di **CAMPIONE Antonio**, nato a Battipaglia il 03/03/1952, più altri, anche la confisca del "*locale terraneo sito in Battipaglia (SA), via Gonzaga N. 5/A riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Battipaglia al foglio 3, part. 369 sub 2, cat. C1*";

VISTA l'annotazione a trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (presentazione n. 137 del 30/07/2013, ai nn. 28331 di Reg. Gen e 2149 di Reg. Part.), riguardante la irrevocabilità del menzionato decreto nn. 17/2009 Reg. Decr. – 43/07 R.G. M.P. emesso dal Tribunale di Salerno, in favore dell'Erario dello Stato e contro, tra l'altro, il sopra individuato Campione Antonio e Coppola Maria, nata a Napoli il 24/03/1957;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Battipaglia al foglio 3, particella 369, subalterno 2 (unità immobiliare sita alla via Generale Ferrante Gonzaga n. 5/A, Cat. C/1, classe 10, consistenza 104 mq);

VISTA la relazione del 10/03/2014 con la quale l'amministratore della procedura, dott. Adolfo Bittarelli, ha rappresentato che, in fase giudiziaria, l'immobile in argomento "*era locato e destinato ad attività di Bar*", e che lo stesso risulta attualmente "*libero, all'interno sono presenti tutte le attrezzature ed arredi per l'esercizio di*

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 -Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

un'attività di Bar in quanto con il precedente conduttore, moroso, è stata sottoscritta un transazione che ha comportato per la procedura l'acquisizione di tutte le attrezzature in contropartita del canone non pagato";

VISTA la nota prot. n. 23421 del 22/07/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite attualmente censito nel N.C.E.U. del Comune di Battipaglia al foglio 3, particella 369, subalterno 2;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 23421 del 22/07/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2014/10593/DRCAM/NA4 del 26/08/2014 con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA l'istanza prot. n. 42316 del 19/06/2014 con la quale il Comune di Battipaglia ha manifestato l'interesse all'acquisizione del predetto immobile al proprio patrimonio indisponibile per scopi sociali e, "*nelle more dell'assegnazione definitiva*", ha espresso formale interessamento alla "*assegnazione in via provvisoria*" del cespite definitivamente confiscato sopra meglio specificato "*al fine di consentire in tempi brevissimi l'utilizzo del locale da affidare ad organismi sociali (...) per offrire concrete possibilità occupazionali a soggetti lavorativamente svantaggiati*";

VISTO il provvedimento prot. n. 56840 del dì 01/09/2014 con il quale il Comune di Battipaglia, Settore programmazione e governo del territorio - Ufficio Condono Edilizio, ha rilasciato il permesso in sanatoria delle opere realizzate sul bene *de quo*, ai sensi dell'art. 51, comma 3-ter, del D.Lgs. 159/2011;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

RITENUTO che, nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale, si debba procedere all'urgente destinazione del predetto immobile ai sensi e per gli effetti del predetto dettame normativo;

DISPONE

che l'immobile sito in Battipaglia (SA), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Battipaglia, per essere destinato alle finalità sopra meglio indicate.

Al fine di non depauperare il valore dei beni mobili attualmente presenti nel predetto cespite, scongiurando il rischio di una loro vandalizzazione o di un loro deterioramento per mancata manutenzione continua, si dispone, altresì, la loro assegnazione in comodato d'uso al medesimo Comune di Battipaglia.

In caso di mancata ratifica del presente decreto da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lo stesso sarà oggetto di formale provvedimento di revoca.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Battipaglia, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)